



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n. 6269 e altri/I/CPGT

Delibera n. 767/2024

Il Consiglio nella seduta del 07.05.2024, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere G. CORSINI;

richiamata la delibera consiliare n. 504 del 26/03/2024, con la quale è stato bandito, mediante pubblicazione in data 08/04/2024 sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 1 PS** e **n. 6 Giudici Tributari** presso la **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche**;

rilevato che, a seguito della predetta procedura di interpello su base nazionale, sono state acquisite le richieste di applicazione dei seguenti candidati:

NOMINATIVO	CARICA DI TITOLARITA'	Corte di Giustizia di appartenenza	Anzianità nella carica ai sensi del RUOLO UNICO NAZIONALE	CARICA PER CUI PARTECIPA
GASPARINI GIACOMO	PS	CGT I PESARO	133	PS
BELLITTI GIUSEPPE	GT	CGT I PESARO	234	GT
DICUONZO RUGGIERO	GT	CGT I ANCONA	761	GT
APPIGNANI LORENZO	GT	CGT I SONDRIO	1327	GT

vista la Risoluzione n. 7/2015 e successivi emendamenti;

esaminate le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Corti di Giustizia Tributaria, corredate:

- A) dalle dichiarazioni dei candidati previste dal bando ed inserite nel modello di domanda di partecipazione;
- B) dalle documentazioni relative ai previsti nulla osta dei Presidenti delle rispettive Corti di Giustizia;

considerato che, al fine di armonizzare e sostituire le disposizioni impartite con le precedenti risoluzioni in ordine alla procedura di applicazione dei componenti delle Corti di Giustizia Tributaria



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

presso sedi diverse da quella di organica appartenenza, il Consiglio di Presidenza, con la Risoluzione n. 7 del 13 ottobre 2015, ha stabilito, tra l'altro, il “**Limite del numero di incarichi**” concedibili, delle applicazioni complessive in un massimo di tre, nell'ambito del quale, ai sensi di quanto stabilito dalla Risoluzione n. 5 del 3 marzo 2015, rimane in ogni caso fermo il massimo di due per le applicazioni interne e due per quelle esterne;

tenuto conto che i candidati che partecipano per una qualifica inferiore a quella di titolarità possono essere valutati solo in caso di incapienza di partecipanti della carica richiesta;

considerato che il **PS Giacomo GASPARINI** attualmente ricopre l'incarico di Presidente f.f. presso la Corte di appartenenza, lo stesso non può essere ammesso alle valutazioni nella presente procedura di interpello in quanto, ai sensi della Risoluzione n. 7/2015 e s.m.i., i Presidenti delle Corti non possono essere applicati in altre sedi e, in considerazione delle particolari attribuzioni da svolgere presso la sede di titolarità, in tale divieto sono compresi anche i facenti funzione;

rilevato che dalla domanda di partecipazione risulta che il **Giudice Giuseppe BELLITTI** ha depositato, negli ultimi 12 mesi, più del 70% delle sentenze oltre i 30 giorni, come anche confermato dal Presidente f.f. della Corte di appartenenza del candidato;

considerato che gli interPELLI vengono indetti nel precipuo interesse delle Corti richiedenti e che nella specie, ove il **dott. BELLITTI** fosse escluso, verrebbero coperti solo due posti di Giudice sui sei oggetto della procedura, lo stesso può essere ammesso, in via eccezionale, alle valutazioni nella presente procedura;

considerato che, nella valutazione delle domande, deve darsi precedenza a quelle presentate da candidati in servizio presso Corti di Giustizia Tributaria del medesimo grado di quella richiedente;

rilevato che tutti i candidati ammessi alle valutazioni per la qualifica di **Giudice Tributario** provengono da Corti di grado diverso rispetto a quella di destinazione e che il loro numero è **inferiore a quello bandito**, non si è reso necessario procedere a valutazioni di precedenza in base ai criteri stabiliti dalla Risoluzione n. 7/2015 e vanno applicati i **Giudici Lorenzo APPIGNANI, Giuseppe BELLITTI e Ruggiero DICUONZO**;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

visto l'art. 24 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545;

viste le Risoluzioni consiliari n. 7 del 13 ottobre 2015 e n. 4 del 6 dicembre 2022;

DELIBERA

l'applicazione in via non esclusiva presso la **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche**, **a decorrere dal 20/05/2024** e per il periodo di 12 mesi non prorogabili, **o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegue la copertura dei posti di cui alla Risoluzione n. 4/2022 per le corrispondenti cariche di applicazione o al cessare delle necessità per le quali è stato bandito l'interpello**, dei componenti di seguito elencati e per la carica indicata:

NOMINATIVO	CARICA DI APPLICAZIONE	Corte di Giustizia Tributaria DI APPARTENENZA
APPIGNANI LORENZO	GT	CGT I SONDRIO
BELLITTI GIUSEPPE	GT	CGT I PESARO
DICUONZO RUGGIERO	GT	CGT I ANCONA

Non compete l'indennità di cui all'art. 1, comma 14, Legge 31 agosto 2022, n. 130, non ricorrendone i presupposti.

Il Presidente della sede di applicazione, al verificarsi dei presupposti per la cessazione anticipata della stessa, procede con proprio decreto motivato, rimettendo l'applicato alla sede di provenienza e trasmettendone copia al Consiglio di Presidenza.

Analogamente dovrà essere tempestivamente comunicato al Consiglio la conferma della avvenuta cessazione nei termini stabiliti dalla presente delibera.

Si pubblichi sul sito internet del Consiglio di Presidenza;

Si comunichi:

- alla **Direzione della Giustizia Tributaria - Ufficio III;**
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia;**



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Sondrio**, che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al **Presidente f.f. della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro**, che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ancona**, che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche**, invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio la sezione di assegnazione, rammentando che l'applicato può essere assegnato ad una sola sezione interna.

LA PRESIDENTE

Firmatario1